

**Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n.2395
convertito nella Legge 2 dicembre 1928 n.3115
*Istituzione dei porti franchi***

(RDL in GU n.300 del 28 dicembre 1927; L in GU n.15 del 18 gennaio 1929)¹

Articolo unico

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n.2395, che autorizza l'istituzione di alcuni punti franchi.

Visto l'art.3, n.2, della legge 31 gennaio 1926, n.100²;

Considerata la urgente ed assoluta necessità di provvedimenti che facilitino nei riguardi delle franchigie doganali il movimento del traffico di taluni porti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta dei Nostri Ministri per le finanze e per le comunicazioni, di concerto con quello per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1

A partire dal 1° gennaio 1928, i porti di Savona, Genova, Livorno, Napoli, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Fiume, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, possono essere dichiarati porti franchi in tutto o in parte.

La dichiarazione e la delimitazione dei porti franchi sono fissate con decreto Reale su proposta dei Nostri Ministri per le finanze e per le comunicazioni, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

La dichiarazione di cui al comma precedente ha la durata di anni trenta.

Articolo 2

I porti di cui all'articolo precedente, delimitati come previsto dallo stesso articolo, sono considerati fuori della linea doganale a norma dell'art.1 del testo unico della legge doganale approvata con R. decreto 16 gennaio 1896, n.20³.

Nei porti stessi, salve le limitazioni da stabilire per alcune merci od operazioni con le norme di cui all'art.6 e che si rendano necessarie per la tutela degli interessi fiscali o per l'osservanza di leggi speciali, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti all'imbarco, sbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito e alle loro contrattazioni, manipolazioni e trasformazioni.

Quando, però, la trasformazione sia di carattere industriale dovrà seguirsi la procedura di cui all'art.3 del presente decreto.

I capitani delle navi sono tenuti a presentare alla dogana, ai fini statistici, copia del manifesto delle merci sbarcate e del manifesto di partenza con l'indicazione dei quantitativi, della natura e della destinazione delle merci imbarcate.

Gli stessi capitani hanno l'obbligo di far conoscere alla dogana, per la osservanza delle disposizioni proibitive e vincolative dipendenti da leggi speciali, la entità e la natura del carico.

Articolo 3

L'impianto di stabilimenti industriali entro l'ambito dei porti franchi non potrà essere concesso dall'autorità marittima competente se non col previo consenso dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale e alle condizioni che essi crederanno di stabilire nell'interesse dell'industria nazionale.

Le disposizioni del presente decreto potranno essere applicate agli stabilimenti di costruzione navale situati nell'ambito dei porti franchi, purché rispondano alle condizioni che saranno stabilite con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Articolo 4

Le merci nazionali in cabotaggio sbarcate nei porti franchi o che vi entrano per essere imbarcate per cabotaggio non potranno conservare la loro nazionalità se non in quanto siano sottoposte a vigilanza della dogana, la quale potrà anche disporre che le merci siano depositate in appositi magazzini.

I capitani sono tenuti a presentare alla dogana un elenco delle merci nazionali da sbarcare.

¹ RDL abrogato dal DL 22 dicembre 2008 n.200, All.1 n.13985, recante "Misure urgenti in materia di semplificazione normativa" (s.o. n.282 alla GU n.298 del 22.12.2008) conv. in legge 18 febbraio 2009, n.9 (s.o. n.25 alla GU n.42 del 20.02.2009).

² Legge 31 gennaio 1926, n.100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche (GU n.25 del 01.02.1926).

³ RD 26 gennaio 1896, n.20 che approva il testo unico delle leggi doganali (GU RU n.0020 00060 del 21.02.1896); si veda in merito il RD 13 febbraio 1896, n.65 di approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali.

Articolo 5

All'espropriazione di edifici, di aree e altri beni privati che si rendesse necessaria per la costituzione dei porti franchi si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n.2892⁴, riducendo ad un quinquennio il decennio preveduto dall'art.13 di essa legge e adottando, nel caso di affitti calmierati, il criterio di cui al penultimo comma dello stesso articolo.

Articolo 6

In quanto non contrastino con le norme del presente decreto, restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale che potranno essere raggugliate sino al doppio della misura attuale.

Con R. decreto, su proposta del Ministro per le finanze e per le comunicazioni, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, saranno fissate le modalità per l'attuazione delle opere di delimitazione dei porti franchi e stabilite le norme dirette ad assicurare la vigilanza doganale, e le ulteriori occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Articolo 7

Il Presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

⁴ Legge 15 gennaio 1885, n.2892 "Risanamento della città di Napoli" (GU n.14 del 19.01.1885).